

Disposizioni transitorie.**Art. 37.**

La disposizione dell'articolo 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovino nelle condizioni previste in detto articolo, all'epoca della pubblicazione della presente legge finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza, salva l'applicazione dell'articolo 4 quando risulti che le condizioni medesime rendono effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa.

Su questo articolo vi sono diverse proposte di sostituzione degli onorevoli Cimorelli, Luciani, Gallini, Cavagnari e una proposta di soppressione dell'onorevole Guaracino.

Poichè l'onorevole Gallini non è presente, la sua proposta s'intende ritirata.

Do prima facoltà di parlare a coloro che propongono delle sostituzioni ed anzitutto all'onorevole Cimorelli, la cui proposta è così concepita:

« La disposizione dell'articolo 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovano nelle condizioni previste in detto articolo all'epoca della pubblicazione della presente legge, finchè conservino, anche se promossi di grado, la stessa residenza, salva l'applicazione dell'articolo 4, quando risulti che le condizioni medesime rendano effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa ».

Veramente si tratta di una aggiunta.

CIMORELLI. L'articolo 37 contiene una disposizione transitoria, cioè una eccezione alla regola di incompatibilità per parentela, stabilita all'articolo 3. Ora questa eccezione io credo che si debba estendere anche al caso che un magistrato rimanga nella medesima sede, ma sia promosso. Se un magistrato, come giudice, non ha dato luogo a nessun inconveniente, se un magistrato come consigliere di appello non ha dato ragione a nessun sospetto e sia promosso da giudice a consigliere di appello, o da consigliere di appello a consigliere di Cassazione, mi pare che debba valere sempre lo stesso principio per far rispettare una condizione di fatto ed un diritto quesito già dal magistrato.

Io credo quindi che l'onorevole ministro debba accogliere questo mio emendamento, che non sposta nessuna questione di principio, anzi ribadisce lo stesso principio.

È una condizione di fatto la quale va rispettata. Per quale ragione un magi-

strato, che ha esercitato la funzione di consigliere di appello, solo perchè è promosso al grado superiore, non potrà continuare a rimanere in quella sede in cui ha dei parenti che esercitano l'avvocatura? Io credo che sia così semplice e così giustificato il mio emendamento, che mentre ho rinunciato a tanti altri emendamenti, questo lo mantengo, e spero che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore vogliano finire per accettarlo.

PRESIDENTE. Segue la proposta di sostituzione dell'onorevole Luciani, che è la seguente:

« La disposizione dell'articolo 3 di questa legge si applica, dopo un anno dall'attuazione della stessa, ai magistrati che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo medesimo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, nella discussione generale ho manifestato gli argomenti per i quali ritengo che questa disposizione transitoria cancellerebbe addirittura il principio al quale la legge si ispira e l'utilità delle disposizioni dell'articolo 3.

Non ci illudiamo. Sono precisamente i fatti, che non dico quotidianamente, ma spesso succedono sotto i nostri occhi, che hanno suggerito le disposizioni dell'articolo 3.

Ora, salvare dal subire questa riforma tutti coloro che si trovano precisamente oggi nelle condizioni che hanno reso necessaria l'adozione delle disposizioni in esame, mi pare addirittura un non senso.

La disposizione transitoria, quindi, a mio modesto avviso, si potrebbe anche puramente e semplicemente sopprimere, anche perchè i precedenti disegni di legge, (mi perdoni l'onorevole ministro se troppo spesso in mi riferisco a disegni di legge anteriori, ma mi pare che valga qualche cosa l'invocare l'autorità dei suoi predecessori) i precedenti disegni di legge, in generale, non avevano una disposizione transitoria di questo genere, neanche quelli più rigorosi sull'argomento. Soltanto uno, tra tutti, fa eccezione, ed è il progetto Bonasi. Esso aveva una disposizione che io non ho fatto altro che riprodurre a modificazione di quella contenuta nel progetto in esame.

Secondo la mia proposta ci sarebbe il termine di un anno, entro il quale il magistrato che si trova in contravvenzione alla legge, avrà agio di mettersi in regola: se un anno sembra troppo poco, non ho